



Net Insurance S.p.A.

Contratto di Assicurazione Danni

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE & FAMIGLIA A PREMIO UNICO ANTICIPATO

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
IL DIP BASE, ED IL DIP AGGIUNTIVO, IL GLOSSARIO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
ED IL MODULO DI PROPOSTA, E DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

IL PRESENTE SET INFORMATIVO E' STATO REDATTO IL 01/01/2019.

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Data ultimo aggiornamento: 06/2025

Prodotto: Polizza RC ABITAZIONE & FAMIGLIA

a premio unico anticipato

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà della Casa Assicurata ed in relazione ai fatti della vita privata.



Che cosa è assicurato?

La Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia, è un prodotto nel quale l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi.

È sempre operante la garanzia **RC Abitazione** e, qualora richiamata in Polizza, anche la garanzia **RC Famiglia**.

✓ la garanzia **RC Abitazione** è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà della Casa Assicurata. Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:

- Conduzione della Casa Assicurata
- Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna
- Danni da Incendio
- Lavori di ordinaria manutenzione
- Proprietà della Casa Assicurata
- Responsabilità per fatto dell'inquilino
- Rischio Locativo

✓ la garanzia **RC Famiglia** è prestata per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un Fatto Accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono compresi in garanzia i seguenti rischi:

- Attività del tempo libero in genere
- RC della vacanza
- Attività sportive
- Biciclette
- Imbarcazioni
- Somministrazione di cibi e bevande
- Danni da Animali Domestici
- Attività scolastiche e di volontariato
- RC verso addetti ai servizi domestici

Il **Massimale** è indicato nel Certificato di Polizza e si intende costante per tutta la durata dell'Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

✗ L'Assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:

- ✗ situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze, sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- ✗ inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ✗ da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o occlusione di grondaie o di impianti di raccolta/deflusso di acque piovane;
- ✗ furto;
- ✗ detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- ✗ dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
- ✗ da lavori di straordinaria manutenzione;
- ✗ dalla pratica di sport pericolosi;
- ✗ uso e possesso di armi;
- ✗ dall'esercizio dell'attività venatoria compreso l'uso dei cani;
- ✗ inadempimenti di natura contrattuale;
- ✗ connessi con l'utilizzo di internet;
- ✗ discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- ✗ a cose altrui derivanti da incendio, esplosione, implosione o scoppio;
- ✗ da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
- ✗ da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- ✗ da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie e limiti di indennizzo.

Garanzia RC Abitazione: la garanzia è prestata con i seguenti limiti:

| |
|---|
| Conduzione della Casa Assicurata: non opera nei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi. |
| Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna: limite massimo di Risarcimento pari al 5% del Massimale fermo, in ogni caso il limite assoluto di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con una Franchigia di € 200,00 per Sinistro. |
| Danni da Incendio: limite del 50% del Massimale. |
| Lavori di ordinaria manutenzione: sono esclusi i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi. |
| Rischio Locativo: limite del 50% del Massimale. La garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l'Abitazione Assicurata costituisca la Prima Casa dell'Assicurato. |

Garanzia RC Famiglia: la garanzia è prestata con i seguenti limiti:

| |
|--|
| RC della vacanza: opera per un periodo di vacanza non superiore a due mesi. |
| Attività sportive: esclusa qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale. |
| Imbarcazioni: opera per imbarcazioni a vela di lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore. |
| Danni da Animali Domestici: Franchigia di € 100,00 per ciascun Sinistro. Qualora il danno derivi da cani che non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, o che per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive, la Franchigia di cui sopra si intende elevata a € 500,00. |
| Attività scolastiche e di volontariato: è compresa la partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale dell'Assicurato e con esclusione delle attività di volontariato di natura medica-infermieristica. |
| RC verso addetti ai servizi domestici: sono escluse le malattie professionali ed i danni a cose. |

Rivalse

L'Assicuratore che ha pagato l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili del sinistro. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da addetti ai servizi domestici.



Dove vale la copertura

La copertura vale, per la garanzia RC Abitazione, nel solo territorio della Repubblica Italiana; mentre, per la garanzia RC Famiglia, nei paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiera, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiera, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di Sinistro, devi darne avviso all'Assicuratore entro 3 giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne hai avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento.



Quanto e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero ed in un'unica soluzione alla data di decorrenza della polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, altri sistemi di pagamento elettronico, denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La durata del Contratto di Assicurazione è a scelta del Contraente, pari ad un minimo di 1 anno ed un massimo di 10 anni. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato di Polizza, se il premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi impedire il rinnovo automatico della polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Data ultimo aggiornamento: 01/2026

Prodotto: Polizza RC ABITAZIONE & FAMIGLIA

a premio unico anticipato

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

In relazione ad entrambe le garanzie RC Abitazione ed RC Famiglia, nell'ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al massimale stesso, l'Assicuratore tiene inoltre a suo carico, anche oltre il massimale assicurato, le spese per resistere all'azione del danneggiato.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Le coperture non sono operanti in caso di danni causati:

- ✗ ai soggetti non considerate terzi ai sensi di polizza:
 - a. il coniuge;
 - b. il convivente di fatto;
 - c. le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato;
 - d. i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
 - e. le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge.
- ✗ derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato;
- ✗ di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;

- ✗ da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura;
- ✗ da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- ✗ da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo;
- ✗ dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite;
- ✗ derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici e da sella;
- ✗ causati da atti dolosi degli assicurati;
- ✗ determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- ✗ da danni indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- ✗ da cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni;
- ✗ da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni non ci sono ulteriori informazioni.



A chi è rivolto questo prodotto

Questa polizza è ideale per chi vuole tenere indenne sé stesso ed il suo nucleo familiare di quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili, per danni involontariamente cagionati a terzi di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla conduzione e dalla proprietà della Casa Assicurata ed in relazione ai fatti della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 40,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|--|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</p> <p>Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA</p> <p>Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|---|
| Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET | <p>Presentando ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215. |
| Mediazione | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> |

| | |
|--|--|
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none"> - Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |

REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| Trattamento fiscale applicabile al contratto | Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta è pari al 22,25% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione. |
|---|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Sommario

| | |
|---|----|
| Definizioni Comuni a tutte le coperture | 2 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 5 |
| PREMESSA..... | 5 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE..... | 5 |
| Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio | 5 |
| Art. 2 – Altre Assicurazioni | 5 |
| Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia | 5 |
| Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione | 5 |
| Art. 5 – Aggravamento del Rischio | 5 |
| Art. 6 – Diminuzione del Rischio | 5 |
| Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro..... | 5 |
| Art. 8 – Durata dell'Assicurazione..... | 6 |
| Art. 9 – Estensione territoriale..... | 6 |
| Art. 10 – Oneri fiscali | 6 |
| Art. 11 – Forma delle comunicazioni..... | 6 |
| Art. 12 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge..... | 6 |
| NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE ABITAZIONE | 6 |
| Art. 13 – RC Abitazione | 6 |
| NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE FAMIGLIA..... | 8 |
| Art. 14 - RC Famiglia | 8 |
| LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI | 9 |
| Art. 15 – Massimale aggregato per Anno Assicurativo | 9 |
| Art. 16 – Massima esposizione | 10 |
| Art. 17 – Vincolo di solidarietà..... | 10 |
| Art. 18 – Pluralità di assicurati | 10 |
| Art. 19 – Persone non considerate terzi | 10 |
| Art. 20 - Esclusioni | 10 |
| NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO..... | 11 |
| Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro | 11 |
| Art. 22– Gestione delle vertenze di danno | 11 |

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Animali Domestici

Tutti gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo presso il suo alloggio domestico per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono anche attività utili all'uomo come il cane per disabili, da pet -therapy o da riabilitazione.

Sono considerati Animali Domestici esclusivamente: cane, coniglio, criceto, furetto, gatto, porcellino d'India, animali da cortile.

Sono esclusi dal novero di Animali Domestici, gli animali da sella.

Anno Assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza dell'Assicurazione.

Assicurato

Il Contraente, quale persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il contratto d'assicurazione.

Beneficiario

Il soggetto cui l'Assicuratore corrisponde l'Indennizzo - Risarcimento.

Casa Assicurata

Il Fabbricato o porzione di esso, adibito a civile abitazione costituente Prima Casa o Seconda Casa, di proprietà dell'Assicurato oppure condotta in locazione o goduta in comodato d'uso dall'Assicurato o da terzi, indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza e situata in Italia.

Contraente

Il soggetto, persona fisica, che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri ed è tenuto al pagamento del Premio.

Danno Indiretto

La conseguenza di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento ma da esso indirettamente derivanti.

DIP Danni

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative al

contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative.

DIP Aggiuntivo Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni, redatto secondo le disposizioni dell'IVASS, che l'Assicuratore deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intera costruzione edile o la porzione della stessa, costituente la Casa Assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, affreschi, statue e dipinti non aventi particolare valore artistico, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne televisive, altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione e gli impianti di prevenzione e di allarme, compresi gli impianti solari termici ma esclusi gli impianti geotermici e fotovoltaici.

Costituiscono, inoltre, Fabbricato le tinteggiature, tappezzerie e moquette, come pure le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e nel caso di Fabbricato condominiale, la quota parte di proprietà comune.

Costituiscono parte del Fabbricato: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche, purché siti nello spazio adiacente e di pertinenza del Fabbricato stesso.

Fatto Accidentale

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'Assicurazione.

In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da Fatto Accidentale il danno che conseguia a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



oggetto dell'Assicurazione o in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

Fatto Illecito

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il Fatto Illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al Fatto Illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Franchigia

La parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

Impianto Fotovoltaico

L'impianto costituito da moduli fotovoltaici e altri componenti progettati per produrre energia elettrica a partire dalla radiazione solare, comprensivo di supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Impianto Geotermico

L'impianto per la produzione di energia termica alimentato con pompa di calore, mediante prelievo di energia proveniente dal terreno.

Impianto Solare Termico

L'impianto per la produzione di energia termica mediante sfruttamento dell'energia irradiata dal sole per scaldare fluidi da utilizzarsi prevalentemente nell'ambito domestico, civile e produttivo, comprensivo di supporti, staffe, apparecchiature di controllo e di rilevazione, e altri componenti elettrici minori.

Implosione

Repentino dirompere o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

La combustione con fiamma di beni materiali che avvenga fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo - Risarcimento

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

Intermediario

Soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018, esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di Assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – è l'organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l'attività di assicurazione.

Istituito con la legge 135/2012, l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

L'IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 – tel. 06 421331 – fax 06 42133206.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del Risarcimento contrattualmente previsto per Sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, oltreché, per Anno Assicurativo, a prescindere dal numero di Sinistri.

Nucleo Familiare

Le persone che al momento del Sinistro, risultano inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia dell'Assicurato. Si intendono incluse nel Nucleo Familiare anche le persone che in forza di un rapporto personale con l'Assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi, nell'Abitazione costituente Prima Casa.

Occlusione

La chiusura o la riduzione del volume interno della condutture determinate accidentalmente da corpi estranei, escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.

Parti

Il Contraente e l'Assicuratore.

Periodo di Durata dell'Assicurazione

Periodo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza dell'Assicurazione, che può avere durata minima annuale o massima decennale ed è indicato nella Proposta di Assicurazione e in Polizza.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'accettazione, da parte dell'Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula dell'Assicurazione secondo le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore per l'Assicurazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fondano.

Prima Casa

L'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato.

Proposta di Assicurazione

La formale domanda del Contraente di stipula dell'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Responsabilità Civile

La responsabilità patrimoniale che deriva all'Assicurato dalla lesione colposa di un diritto altrui.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Seconda Casa

L'abitazione adibita a dimora non abituale dell'Assicurato.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa, da consegnare al Contraente/Assicurato, composto da:

1. Dip Danni e Dip Aggiuntivo Danni;
2. Condizioni di Assicurazione e Glossario;
3. Fac – Simile Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PREMESSA

La Polizza Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia, è un prodotto nel quale l'Assicuratore nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il suo Nucleo Familiare, di quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un **Fatto Accidentale** verificatosi in relazione ai rischi derivanti della conduzione e dalla proprietà o affitto della Casa Assicurata e, qualora richiamata in Polizza, in relazione ai fatti della vita privata.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Proposta di Assicurazione e della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le garanzie riportate a stampa sulla Proposta di Assicurazione e in Polizza, ed è prestata per i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – Altre Assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; l'Assicuratore, entro 30 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dal giorno indicato in Polizza e nella Proposta di Assicurazione se il Premio, unico ed anticipato, è stato pagato, altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 6 – Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, ciascuna Parte può recedere dall'Assicurazione, dandone preavviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il Recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata da parte dell'Assicuratore, quello esercitato dall'Assicuratore ha efficacia dopo 30 giorni da quello di invio della raccomandata stessa.

In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del Recesso, l'Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio relativo al periodo di Rischio non corso, escluse le imposte.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Art. 8 – Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione, a scelta del Contraente ha durata da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni e cessa alla Scadenza annuale o poliennale prefissata senza tacito rinnovo.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, qualora il Contraente scelga una durata poliennale, beneficerà di una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale.

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 7; tuttavia per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata.

Art. 9 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale:

- per la garanzia "RC Abitazione", nel territorio della Repubblica italiana;
- per la garanzia "RC Famiglia", nei Paesi dell'Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera e Principato di Monaco.

Art. 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Art. 11 – Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica certificata o fax.

Art. 12 – Giurisdizione, Procedimento di Mediazione, Foro competente, Rinvio alle norme di legge

Tutte le controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE ABITAZIONE

GARANZIA OBBLIGATORIA, OPERANTE PER LA CASA ASSICURATA INDICATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE E IN POLIZZA.

Art. 13 – RC Abitazione

L'Assicuratore, nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza**, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi **esclusivamente** in relazione alla Casa Assicurata indicata nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Abitazione è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

A) Conduzione della Casa Assicurata

La garanzia comprende la conduzione della Casa Assicurata, e dei relativi arredamenti, impianti e pertinenze, **ad eccezione dei periodi in cui la Casa Assicurata sia locata a terzi o ceduta in comodato a terzi.**

La suddetta copertura riguarda altresì:

- uso di apparecchi radiotelevisivi, elettrodomestici, apparecchi ed impianti di riscaldamento;
- caduta di antenne non centralizzate installate sul tetto o balconi;

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



- caduta all'esterno di oggetti;
- attrezzature sportive (comprese piscine) e per il gioco, purché pertinenti la Casa Assicurata.

B) Spargimento d'acqua e rigurgito di fogna

I danni da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna sono compresi in garanzia, qualora derivanti da rottura accidentale od Occlusione di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, con un limite massimo di Risarcimento pari al 5% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza, fermo, in ogni caso il limite assoluto di € 50.000,00 per Sinistro e per Anno Assicurativo, e con una Franchigia di € 200,00 per Sinistro.

C) Danni da Incendio

Sono compresi in garanzia i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio della Casa Assicurata e del suo contenuto.

Per tali eventi il Risarcimento verrà prestato con il limite del 50% del Massimale indicato nella proposta di Assicurazione ed in Polizza.

D) Lavori di ordinaria manutenzione

Sono compresi in garanzia i danni derivanti dalla committenza di lavori di ordinaria manutenzione della Casa Assicurata, esclusi comunque i danni subiti dalle persone preposte ai lavori stessi.

E) Proprietà della Casa Assicurata

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del Fabbricato (così come definito nel Glossario), costituente la Casa Assicurata.

• Abitazione in condominio

Nel caso in cui la Casa Assicurata faccia parte di un condominio, la garanzia comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

• Pluralità di assicurati

Nel caso la Casa Assicurata, sia soltanto in parte di proprietà dell'Assicurato ovvero egli ne abbia la proprietà in comunione con altre persone, la garanzia è prestata in relazione alla Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà della stessa a tutti i titolari pro quota o contitolari del relativo diritto, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti, fermo restando l'unicità dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, così come di quelli precisati, anche quali sotto-massimali per singole coperture, nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

F) Responsabilità per fatto dell'inquilino

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso da terzi, la garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare al condomino Assicurato dal fatto dell'inquilino per i danni dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli altri condomini e inquilini, nell'uso delle parti comuni del Fabbricato, fermo il diritto di rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'inquilino responsabile.

G) Rischio Locativo

Qualora la Casa Assicurata sia condotta in locazione o in comodato d'uso dall'Assicurato, l'Assicuratore, nel limite del 50% del Massimale per danni a cose, indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali, direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio, alla Casa Assicurata.

La responsabilità verso il proprietario della Casa Assicurata è operante anche per i danni materiali e diretti causati da Incendio, Esplosione Implosione e Scoppio all'arredamento della stessa, qualora appartenga al proprietario della casa tenuta in locazione dall'Assicurato.

Tale garanzia opera esclusivamente nel caso in cui l'Abitazione Assicurata costituisca la Prima Casa dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE FAMIGLIA

GARANZIA FACOLTATIVA OPERANTE QUALORA RICHIAMATA NELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE ED IN POLIZZA A CONDIZIONE CHE NE SIA STATO PAGATO IL RELATIVO PREMIO.

Art. 14 - RC Famiglia

L'Assicuratore, nei **limiti dei Massimali indicati nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza**, assume a suo carico le somme (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato e le persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare, siano tenuti a pagare, a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un **Fatto Accidentale**, verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato e/o alle altre persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare anche dal **Fatto Illecito** di:

- figli minori (legittimi, naturali riconosciuti ai sensi di legge o adottivi), ancorché non conviventi;
- minori in affidamento familiare, **limitatamente al periodo dell'affidamento**;
- soggetti conviventi risultanti dal certificato anagrafico di stato di famiglia di cui l'Assicurato sia tutore o curatore;
- addetti ai servizi domestici e collaboratori familiari nello svolgimento delle loro mansioni.

Con riferimento alle coperture di seguito descritte, la garanzia RC Famiglia è prestata nei limiti e termini sotto riportati:

A) Attività del tempo libero in genere

La garanzia comprende:

1. la normale attività del tempo libero (bricolage, pesca, giardinaggio, campeggio **escluso quanto indicato all'Art. 20/b**);
 2. l'uso di giocattoli, anche a motore;
 3. i giochi dei bambini;
 4. l'uso ludico di aeromodelli volanti o da altri modelli a motore radiocomandati o tele controllati, purchè:
 - **il Sinistro si verifichi mentre il modello è governato dall'Assicurato o da altro componente maggiorenne del relativo Nucleo Familiare ovvero - se governato da figli minori o minori in affido, del fatto dei quali gli stessi devono rispondere - sotto la vigilanza di un adulto;**
 - **in caso di gare e relativi allenamenti, vengano adottate ed attuate tutte le precauzioni e protezioni previste dal regolamento nazionale dell'Aereo Club o dal Regolamento del relativo Club di appartenenza.**
- Gli addetti agli impianti e gli aderenti a gruppi ed associazioni aeromodellistiche o modellistiche sono considerati terzi:
- **soltanto nel caso in cui l'evento da cui è derivato il danno non sia stato provocato da fatto di cui gli stessi sono responsabili;**
 - **per i soli danni corporali.**

B) RC della vacanza

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dall'utilizzo di camere d'albergo e locali di villeggiatura presi in locazione dall'Assicurato per un periodo di vacanza non superiore a due mesi, compresi i danni a cose altrui da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio che derivano dal loro utilizzo ed inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di terzi.

C) Attività sportive

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla pratica di attività sportive e dalla partecipazione a gare, **purché dilettantistiche**.

Resta in ogni caso esclusa dalla garanzia qualsiasi attività sportiva che assuma carattere professionale.

D) Biciclette

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di biciclette senza motore o con pedalata assistita (motore elettrico), compreso l'uso per servizio da parte degli addetti ai servizi domestici e compresa la guida ed uso di carrozzelle a motore elettrico da parte di portatori di handicap.

E) Imbarcazioni

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile che possa derivare dalla proprietà o uso di windsurf o imbarcazioni a remi o a vela di **lunghezza non superiore a mt. 6,50, senza motore**.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



F) Somministrazione di cibi e bevande

E' compresa in garanzia la Responsabilità Civile per i danni a persone da intossicazione od avvelenamento a seguito di somministrazione di cibi e bevande.

G) Danni da Animali Domestici

Sono in garanzia i danni cagionati a terzi dagli Animali Domestici, così come definiti nel Glossario, di proprietà dell'Assicurato e/o delle persone appartenenti al relativo Nucleo Familiare.

Tale garanzia è valida anche per conto di persone che temporaneamente abbiano in affidamento l'animale, a titolo gratuito e con il consenso dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni provocati ai terzi, se l'uso e la proprietà dell'Animale Domestico sono esercitati in violazione alle disposizioni di legge, compresi quelli derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina e i danni conseguenti a uso professionale.

In caso di coesistenza di altra assicurazione di Responsabilità Civile, la Polizza per la presente garanzia opererà a secondo rischio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia di € 100,00 per ciascun Sinistro.

Qualora il danno derivi da cani che non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici, o che per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive, la Franchigia di cui sopra si intende elevata a € 500,00.

H) Attività scolastiche e di volontariato

Con riferimento alla partecipazione, **quali genitori, tutori, curatori o affidatari**, alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive, ricreative e simili) è compresa in garanzia anche la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto degli allievi eventualmente affidati alla sua sorveglianza.

E' inoltre compresa in garanzia la partecipazione ad attività sociali e di volontariato, **limitatamente alla responsabilità personale dell'Assicurato e con esclusione delle attività di volontariato di natura medica-infermieristica.**

I) RC verso addetti ai servizi domestici

L'Assicuratore si impegna inoltre, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici nello svolgimento delle loro mansioni;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati agli addetti ai servizi domestici di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n 1124.

Tale copertura è efficace a condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Restano escluse comunque dalla presente garanzia le malattie professionali ed i danni a cose.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi di legge.

Sono parificati agli addetti ai servizi domestici gli incaricati della sorveglianza dei figli minori, i badanti ed i collaboratori familiari in genere.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 15 – Massimale aggregato per Anno Assicurativo

Il Massimale indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza per singolo Sinistro deve intendersi anche quale massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno Assicurativo.

I Massimali di un Anno Assicurativo non si cumulano in nessun caso con quelli di un precedente o successivo Anno Assicurativo, né in conseguenze di proroghe, rinnovi o sostituzioni di contratto, né per il cumularsi dei Premi pagati o da pagare.

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Art. 16 – Massima esposizione

In caso di evento che interessi contemporaneamente più garanzie, l'esposizione massima dell'Assicuratore non potrà essere comunque superiore al Massimale per Sinistro e per Anno Assicurativo indicato nella Proposta di Assicurazione ed in Polizza.

Le garanzie sono prestate fino a concorrenza per ciascun Sinistro, del Massimale convenuto, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà.

Art. 17 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato e/o di altra persona appartenente al suo Nucleo Familiare con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza degli stessi, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere su di loro in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 18 – Pluralità di assicurati

I Massimali relativi alle garanzie stabilite in Polizza per Sinistro e per Anno Assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico dell'Assicuratore anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 19 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge;
- b) il convivente di fatto;
- c) le persone appartenenti al Nucleo Familiare dell'Assicurato;
- d) i figli minori dell'Assicurato e/o delle persone di cui ai punti a), b) e c), anche ove non indicati nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- e) le altre persone del fatto delle quali l'Assicurato e/o le persone di cui ai punti a), b) e c) sono chiamate a rispondere civilmente ai sensi di legge, salvo quanto previsto dall'Art. 14/l.

Art. 20 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni causati:

- a) da situazioni od eventi per i quali per legge, regolamenti od ordinanze sono previste obbligatoriamente coperture assicurative;
- b) a cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, salvo quanto indicato all'Art. 14/B, all'Art. 13/C e all'Art. 13/G. Sono in ogni caso esclusi i danni alle cose di terzi da Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, conseguenti alla pratica di campeggio;
- c) da inquinamento: dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- d) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività professionali, commerciali, artigianali, industriali, agricole o di servizi;
- e) da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- f) derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di beni immobili non rientranti nella categoria di Casa Assicurata o Fabbricato, così come definiti nel Glossario, e comunque diversi dalla Casa Assicurata, salvo quanto indicato all'Art.14/B;
- g) da gelo, umidità, stillicidio, insalubrità, rottura o Occlusione di grondaie o di impianti di raccolta / deflusso di acque piovane, salvo quanto indicato all'Art.13/B;
- h) da Furto;
- i) da esplosione nucleare e da qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
- j) da detenzione o impiego di sostanze esplosive nonché da campi elettromagnetici;
- k) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualunque altra sostanza contenente in qualunque forma l'amianto;
- l) da mancata e/o errata produzione o fornitura di energia, esclusa altresì la garanzia per i danni da interruzione e sospensione totale o parziale di attività di qualunque natura;

Condizioni di Assicurazione Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



- m) dalla proprietà e/o dalla conduzione o uso di Impianti Geotermici o Fotovoltaici;
- n) da lavori di straordinaria manutenzione;
- o) da proprietà, guida e uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- p) da proprietà, guida e uso di natanti a motore e apparecchi per il volo;
- q) dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi o comunque retribuite;
- r) dalla pratica di atletica pesante, pugilato, speleologia, paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclistici, sport aerei in genere;
- s) da uso e possesso di armi;
- t) dall'esercizio dell'attività venatoria compreso l'uso dei cani;
- u) derivanti dalla proprietà e uso di animali non domestici e da sella;
- v) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto all'Art.14;
- w) determinati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, esondazioni, mareggiate/ maremoti, penetrazione di acqua marina, terremoti, eruzioni vulcaniche, sedimenti, franamenti e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

Inoltre non sono compresi in garanzia:

- x) i danni derivanti da inadempimenti di natura contrattuale;
- y) i Dannii Indiretti, compresi i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali ;
- z) i danni da: cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, mancato godimento di beni;
- aa) connessi con l'utilizzo di internet;
- bb) da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- cc) da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso all'Intermediario di Assicurazione al quale è assegnato il contratto o all'Assicuratore entro tre giorni da quando si è verificato il Sinistro o ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 22– Gestione delle vertenze di danno

L'Assicuratore assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicuratore ha diritto di rivalersi verso l'Assicurato dal pregiudizio derivatogli dall'inadempimenti di tali obblighi.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Assicuratore non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende inflitte all'Assicurato né delle spese di giustizia penale.

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 01/01/2019.

Fac simile Proposta Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



FAC – SIMILE PROPOSTA DI ASSICURAZIONE (Mod.NET/0036/2 – Ed.01.2019)

Agenzia

Sub

Cod. Prod.

Cognome e Nome Contraente

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Comune

CAP

Provincia

Codice Fiscale

Cell.

E-mail

Chi assicuriamo

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Cell.

E-mail

Ouanto assicuriamo

Massimale per Sinistro
e Anno Assicurativo

Limite per
ogni persona

Limite per danni
a cose o animali

RC ABITAZIONE

€

€

€

RC FAMIGLIA

€

€

€

Descrizione del rischio

La Net Insurance S.p.A., alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a termini di legge, in relazione al rischio di seguito precisato:

RC ABITAZIONE – La garanzia è valida esclusivamente in relazione al Fabbricato adibito ad abitazione costituenti la Prima o Seconda Casa del Contraente/Assicurato, di seguito indicato:

- Prima Casa Seconda Casa
 Abitazione di proprietà Abitazione in locazione

ubicazione in:

Via

n.

scala

piano

int.

Comune di

Prov.

CAP

RC FAMIGLIA (La garanzia è valida qualora sia stata barrata la relativa casella e ne sia stato pagato il Premio)

Premio da pagare

Premio netto
imposte

Imposte

Premio lordo
imposte

RC ABITAZIONE

€

€

€

RC FAMIGLIA

€

€

€

Totale Premio Unico Anticipato

€

€

€

*Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 2 a 4 anni è stato calcolato applicando uno sconto del 10% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.
*Il Premio unico anticipato in caso di durate poliennali da 5 a 10 anni è stato calcolato applicando uno sconto del 20% rispetto al Premio unico anticipato in caso di durata annuale.

A fronte della riduzione di Premio, il Contraente non può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.

Durata

dalle ore 24,00 del ____/____/____

alle ore 24,00 del ____/____/____

Fac simile Proposta Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



Dichiarazioni dell'Assicurando

Il Contraente dichiara ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IVASS n.41/2018 di aver ricevuto e preso visione del Set Informativo di cui al Mod. NET 0036_1 - ed. 01.2019 predisposto da Net Insurance S.p.A., contenente il Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti danni (DIP DANNI), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti Danni (DIP aggiuntivo Danni), le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario ed il Fac – Simile del Certificato di Polizza e di accettare i documenti ivi contenuti come parte integrante del Contratto di Assicurazione.

Il Contraente/Assicurando _____

Il Contraente:

- chiede a NET INSURANCE S.p.A. - e previo consenso di questa - di stipulare quale Contraente, il contratto di assicurazione "Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia" in conformità alle Condizioni di Assicurazione di cui al Mod. NET 0036_1 - ed. 01.2019;
- dichiara di aver avuto completa ed esaustiva soddisfazione rispetto a tutti i quesiti formulati prima della sottoscrizione del presente documento;
- dichiara ai sensi dell'art.56 del Regolamento Ivass n. 40/2018 di aver preso visione del MUP (Modello Unico Precontrattuale), da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto,
- consapevole che le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del Rischio da parte di Net Insurance S.p.A., sono veritieri, precise e complete.

Il Contraente/Assicurando _____

Il Contraente dichiara inoltre ai sensi dell'art. 120-quater del CAP, di aver scelto di ricevere la trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale, del contratto di assicurazione concluso, e durante la vigenza del contratto di assicurazione, delle comunicazioni previste dalla normativa vigente (Barrare una tra le opzioni di seguito riportate):

- via e-mail in formato digitale (agli indirizzi di posta elettronica forniti in anagrafica) e su area riservata;
 in formato cartaceo.

Tale dichiarazione potrà essere revocata liberamente dal Contraente in qualsiasi momento.

Il Contraente/Assicurando _____

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le seguenti norme contenute nel Mod. NET/0036/1 – Ed.01.2019:

Art. 7 – Recesso in caso di Sinistro; Art. 8 – Durata dell'Assicurazione; Art. 19 – Persone non considerate terzi; Art. 20 – Esclusioni; Art. 21 – Obblighi in caso di Sinistro; Art. 22 – Gestione delle vertenze di Danno.

Il Contraente/Assicurando _____

Modalità di pagamento del

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio Unico Anticipato.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'IVASS per ciascun contratto.

Fac simile Proposta Responsabilità Civile Abitazione & Famiglia a Premio Unico Anticipato



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Prima di fornire i suoi consensi, La invitiamo a leggere attentamente l'informativa Privacy consegnata, disponibile anche nella sezione Privacy del sito www.netinsurance.it

Il Contraente sopra indicato, nella sua qualità di interessato, letta e compresa l'Informativa Privacy:

- a) per il trattamento dei Suoi dati di natura particolare (es. dati relativi allo stato di salute), per le finalità e con le modalità sopra illustrate, consapevole che il trattamento di tali dati è necessario per dare esecuzione ad alcune attività del rapporto contrattuale (ad es., gestione dei sinistri)

presta il consenso

- b) Consapevole che il mancato conferimento dei seguenti consensi non inficerà i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società:

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing generico da parte di Net Insurance (ad es., questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

presta il consenso

nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di profilazione a scopo marketing personalizzato da parte di Net Insurance sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di Net Insurance e di altre società del Gruppo con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

presta il consenso

nega il consenso

- In merito al trattamento dei Suoi dati personali per l'esecuzione di attività di marketing da parte di Società terze sulla base dei Suoi interessi e delle Sue preferenze (ad es., ricerche di mercato, questionari di soddisfazione, comunicazioni commerciali e invio di materiale informativo e promozionale etc.) relative ai servizi e/o prodotti di tali società con le modalità automatizzate e non automatizzate illustrate nell'informativa.

presta il consenso

nega il consenso

Il Contraente/Assicurando _____

Confermo di aver identificato personalmente il Contraente, firmatario della presente Proposta.

Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.

Data di sottoscrizione ____ / ____ / ____

Firma dell'Intermediario _____

I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 02/02/2015.

Mod.NET/0036/2 - Ed. 01/2019

Proposta - pagina 3 di 3



Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l’“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i) al fine dell’esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all’esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l’esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all’emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all’esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all’adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all’esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi

Informativa sulla Protezione dei Dati Personalni



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servizi di spedizione etc.), banche e organismi associativi consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio Economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);

Informativa sulla Protezione dei Dati Personalni



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 -00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.